



## IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli,

Presidente relatore ed estensore

Dr.ssa Luisa Bettio,

Giudice

Dr.ssa Pierangela Congiu,

Giudice

nella causa rubricata sub n. **9/2018** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., depositata, in data 12 luglio 2018, dalla "Okinawa s.r.l. in liquidazione", con sede legale a Montagnana (PD), via Scaligera n. 40 (C.F. e P. IVA 01327660286) difesa dall'avv. Roberto Artusi Sacerdoti del foro di Padova;

considerato che la medesima è stata sottoscritta dal liquidatore legale rappresentante Michele Ruffin, in virtù della delibera assembleare del giorno 11 luglio 2018, redatta dal notaio Dr.ssa Francesca Vomiero di San Giorgio delle Pertiche (PD) n. 1.01 Rep. e 865 Racc., conformemente a quanto disposto dagli artt. 161, VI comma e 152 lett. B) l.f.;

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

\*\*\*

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (come modificata dal d.lgs 155/2012), che – dovendosi fare uso dei criteri



dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* – risulta opportuno valorizzare la circostanza desumibile dal fatto che la sede legale risulta essere a Montagnana (PD), trattandosi di elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, ad individuare la sede principale dell'impresa (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206; Cass., 28 agosto 2002 n. 12640 e Cass., 23 aprile 2002 n. 5945), e ciò tanto più ove si consideri che non sussistono allo stato elementi tali da porre in dubbio la circostanza che il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell'impresa, e cioè il luogo nel cui ambito vengano di fatto assunte le decisioni relative alle scelte imprenditoriali e siano promossi sul piano organizzativo i propri affari (Cass. 2 febbraio 2004 n. 1853 e 21 marzo 2003 n. 4206), risulti appunto ubicato all'interno della circoscrizione di questo Tribunale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2195 c.c., risulta essere quella di *“produzione di etichette in pelle, materiale sintetico, tessuto e qualsiasi altro materiale, produzione di accessori di abbigliamento in pelle”* (il tutto come meglio indicato nell'oggetto sociale);

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzia lo stato di insolvenza

\*\*\*

rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il VI comma dell'art. 161 l.f. – come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal d.l. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 – prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di



concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie – riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità – il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a centoventi giorni (oltre alla sospensione del termine durante il periodo feriale), poiché non vi è la prova della esistenza di istanze di fallimento;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del VII comma dell'art. 161 l.f., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo VIII comma, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

riscontrata, sotto tale profilo, la opportunità di prevedere allora l'onere, a carico del debitore, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di



tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- c) con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito; ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione richiesti, nominare due commissari giudiziali individuati nel dr. Stefano Ferro e nell'avv. Michele Pizzo;

ricordato come il pagamento di creditori anteriori alla data di deposito del ricorso *de quo* comporta la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.;

#### **P. Q. M.**

A) concede "Okinawa s.r.l. in liquidazione", con sede legale a Montagnana (PD), via Scaligera n. 40 (C.F. e P. IVA 01327660286) termine di **giorni centoventi** dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;

b) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,

- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame ed una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;



- con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;
  - c) nomina commissari giudiziali il **dr. Stefano Ferro e l'avv. Michele Pizzo.**
- Si comunichi.

Rovigo, 12 luglio 2018

**Il Presidente**

